



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E D I F O G G I A
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **9606 - 2023** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

rappresentata e difesa dagli

Avv.ti e Lucia Martino

PARTE RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. .

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro in carica

PARTI RESISTENTI

avente ad oggetto: riliquidazione trattamento di fine servizio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 4.11.2023, adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito, di seguito anche solo M.I.M.) in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'area professionale del personale docente, a seguito di immissione in ruolo avvenuta il 10.9.1984; di avere in precedenza prestato servizio, in virtù di incarichi temporanei e/o annuali, nell'anno scolastico 1979/1980 e, senza soluzione di continuità, dal 1981 al 1984, come supplente presso scuole ed istituti statali; di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 1984/1985 come docente di Scuola Secondaria di 2° Grado per la classe di concorso ; di avere ottenuto, a partire dall'anno



scolastico 1990/1991, il trasferimento presso il Provveditorato agli Studi di Foggia come insegnante di scuola primaria presso la Scuola “ ” di Foggia; di avere insegnato ininterrottamente, a decorrere dall’anno scolastico 1991/1992 e fino al 31.8.2018, quale data di collocamento in quiescenza, presso la Scuola primaria “ ” di , di aver inoltrato, in data 2.7.1984, al Provveditorato agli Studi di , una prima domanda di riscatto in relazione agli anni del corso legale degli studi universitari (dal 1974 al 1978) ed ai servizi prestati presso scuole statali negli aa.ss. 1979/1980 e 1980/1981; di aver chiesto, in data 26.2.1990, ad integrazione della suddetta domanda, il riscatto in relazione ad ulteriori periodi e, precisamente, per il servizio prestato presso la Scuola Elementare di dal 10.1.1980 al 31.1.1980 e dal 15.6.1980 al 9.9.1980; di aver chiesto, in data 31.1.1992, ad integrazione delle suddette domande, il riscatto anche in relazione al servizio prestato nei periodi dal 28.11.1979 all’8.1.1980 e dal 10.2.1981 al 18.3.1981; che, a seguito della cessazione dal servizio, con atti n del 24.11.2021 e n. del 27.11.2021, l’Inps aveva provveduto a quantificare la somma ad essa spettante a titolo di T.F.S. considerando erroneamente, a tal fine, soltanto 27 anni di servizio, relativi al più limitato periodo dall’11.9.1990 al 31.8.2018; che vani erano stati i solleciti effettuati al fine di ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, mediante computo sia del servizio di ruolo prestato anteriormente all’11.9.1990, sia delle predette domande di riscatto; che, infatti, con atto n. dell’8.2.2023, l’Inps aveva provveduto a riliquidare il T.F.S. considerando comunque erroneamente soltanto 28 anni di servizio e ricomprendendo come periodo di riscatto soltanto anni 1 e mesi 5 e, in ogni caso, sempre con riferimento al più limitato periodo compreso tra l’11.9.1990, quale data di asserita iscrizione al fondo, ed il 31.8.2018, quale data di cessazione dal servizio.

Tanto esposto in fatto, e richiamato il quadro normativo di riferimento, la parte ricorrente denunciava l’illegittimità del provvedimento di riliquidazione emesso in via amministrativa dall’Inps, rassegnando, pertanto, le seguenti conclusioni: *“a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, il diritto della ricorrente a vedersi computare come periodo utile ai fini del T.F.S. sia il servizio di ruolo prestato a decorrere già dall’a.s. 1984/1985, ossia, dal 10.9.1984, sia i periodi di servizio pre ruolo e degli anni del corso di laurea oggetto delle domande di riscatto del 2.7.1984, 26.2.1990 e 31.1.1992, come riportati anche nelle domande di riscatto web del 17.3.2023; b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, l’illegittimità dei provvedimenti INPS di liquidazione del T.F.S. n. del 24.11.2021 e n. del 27.11.2021, nonché dei relativi atti presupposti, nella parte in cui è stato considerato come servizio utile ai fini del calcolo*



del T.F.S. spettante alla ricorrente il minor periodo di 27 anni, facendosi erroneamente decorrere dall'11.9.1990 la data di iscrizione della ricorrente al Fondo di previdenza ex ENPAS; c) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento INPS di riliquidazione del T.F.S. n. [redacted] dell'8.2.2023 e degli atti allo stesso presupposti, nella parte in cui è stato considerato come servizio utile ai fini del calcolo del T.F.S. spettante alla ricorrente il minor periodo di 28 anni, facendosi erroneamente decorrere dall'11.9.1990 la data di iscrizione della ricorrente al Fondo di previdenza ex ENPAS e considerando erroneamente solo anni 1 e mesi 5 quale periodo di riscatto, in luogo dei periodi indicati nelle domande di riscatto del 2.7.1984, 26.2.1990 e 31.1.1992; d) ordinare al M.I.M. e all'I.N.P.S. di porre in essere tutti gli adempimenti di rispettiva competenza necessari alla riliquidazione del T.F.S. spettante alla ricorrente, tenendo conto a tal fine del servizio di ruolo prestato dalla stessa già a decorrere dall'a.s. 1984/1985, nonché dei periodi di servizio pre ruolo e del corso di laurea così come riportati nelle domande di riscatto del 2.7.1984, 26.2.1990 e 31.1.1992 e nelle tre domande di riscatto web del 17.3.2023; e) in particolare, ordinare al M.I.M., ove fosse necessario ai fini della riliquidazione del T.F.S. spettante alla ricorrente, di inserire nel SIDI la corretta data di iscrizione ad ENPAS della Sig.ra [redacted] e, conseguentemente, di rettificare la data di decorrenza iniziale del periodo utile ai fini del T.F.S. comunicata in modo errato ad INPS; f) ordinare all'I.N.P.S. di procedere ai sensi del D.M. 4.7.1966 alla determinazione del contributo di riscatto dovuto dalla ricorrente in relazione ai periodi di servizio pre ruolo e del corso di laurea riportati nelle domande di riscatto presentate il 2.7.1984, 26.2.1990 e 31.1.1992 e nelle tre domande di riscatto web del 17.3.2023; g) condannare l'INPS al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 26.244,67 (come da prospetto che si allega al presente ricorso, v. all.19), ovvero della diversa maggiore o minore somma che sarà determinata in corso di causa, a titolo di differenze di T.F.S., per effetto del computo del periodo di servizio di ruolo prestato dalla stessa già a decorrere dall'a.s. 1984/1985, nonché dei periodi di servizio pre ruolo e del corso di laurea, oggetto delle domande di riscatto, oltre agli accessori come per legge; h) condannare le Amministrazioni convenute, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Istituto previdenziale, eccependo, nell'ordine, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario (per essere la controversia asseritamente devoluta alla *potestas iudicandi* della Corte dei conti), l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e la decadenza dall'azione.

Contestava, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, invocandone il rigetto.



Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ancorchè ritualmente intimato, restava, invece, definitivamente contumace.

Espletata una C.T.U. contabile, all'esito dell'udienza del 5.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. In via pregiudiziale di rito, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, quale sollevata dall'Inps nella memoria di costituzione.

Ed invero, è *ius receptum* il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda avendo riguardo al *petitum* sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riferimento ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. Sez. Un., 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. Sez. Un., 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2021, n. 13492).

Nella specie, la domanda attorea è finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio, mediante valorizzazione degli anni del corso di laurea e del periodo di servizio pre-ruolo prestato dalla docente.

La controversia non ha, dunque, per oggetto l'*an* o il *quantum* del trattamento pensionistico, ma piuttosto la determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del T.F.S. e, quindi, una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, come eccepito dall'Inps, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego, da individuarsi, nel caso di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998 (come nella fattispecie in esame), nel giudice ordinario, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un., 7 novembre 2013, n. 25039; più di recente, Cass. Sez. Un., 26 ottobre 2025, n. 28359).

Sulla scorta di quanto sin qui esposto, deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

3. Destituita di fondamento s'appalesa, poi, l'eccezione di improcedibilità, quale sollevata dall'Inps ai sensi dell'art. 443 c.p.c.

Difatti, avverso il prospetto di liquidazione del T.F.S., trasmesso in data 25.11.2021 con protocollo n. _____, la _____ ha interposto apposito ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione competente (doc. 9), denunciando espressamente l'omessa valorizzazione, ai fini dell'anzianità computabile nel calcolo del trattamento, dei periodi di servizio antecedenti all'11.9.1990 (segnatamente, dal 29.10.1979 al



18.3.1981, dal 19.3.1981 al 31.8.1990), nonché degli anni del corso di laurea (1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978).

Alla luce di quanto precede, l'eccezione deve essere rigettata.

4. Non miglior sorte merita la residua eccezione di decadenza *ex art. 47 D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639*.

Ed invero, premesso che – a mente dell'ultimo comma del citato art. 47, quale aggiunto dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. 6 luglio 2021, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2021 – *“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”*, deve senz'altro escludersi l'applicabilità della decadenza annuale, quale prevista dal terzo comma della disposizione in esame, attenendo tale ipotesi alle *“controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88”* (ossia la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), nel cui novero pacificamente non rientra il trattamento di fine servizio.

Né, d'altro canto, si configura la decadenza triennale, pure eccepita in subordine dall'Istituto, e ciò in quanto, a fronte di un (primo) provvedimento di liquidazione del 27.11.2021 (doc. 8, fascicolo di parte ricorrente), il ricorso introduttivo del giudizio – al quale deve attribuirsi effetto impeditivo della decadenza – è stato depositato in data 4.11.2023.

5. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari e passando al merito, si ritiene che la domanda attorea sia parzialmente fondata e meriti accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

5.1. Al fine di una migliore comprensione dei fatti di causa occorre compiere una ricognizione del quadro normativo di riferimento.

Com'è noto, l'indennità di buonuscita (T.F.S.) dei dipendenti dello Stato trova la propria disciplina nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, recante *“Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”*.

Il trattamento previdenziale in questione è parametrato (art. 3, primo e secondo comma) all'anzianità di servizio ed alla base contributiva, essendo pari a *“tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. 3. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti. ...”*.



L'art. 14 del medesimo Testo Unico indica i servizi automaticamente computabili, disponendo: *“Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41 (ovvero dalla “data di decorrenza del trattamento economico di attività”: n.d.e.); per il computo si osservano le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato”.*

Il successivo art. 15 si occupa, poi, di individuare i *“servizi e periodi”* che, non rientrando tra quelli automaticamente computabili ai fini in discorso, possono esserlo, purché *“riscattati”*, ossia dietro pagamento di un contributo a carico del lavoratore.

Precisamente: *“I servizi statali non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto. Sono, inoltre, riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale. Il diritto di riscatto può essere esercitato in tutto o in parte. Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione [dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali] (1), in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il consiglio di amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368”.*

Per l'individuazione dei predetti *“servizi e periodi”* occorre fare riferimento, giusto il richiamo contenuto nella norma sopra citata, al T.U. per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (D.P.R. n. 1092/1973), che individua i suddetti servizi e periodi agli artt. 10 e ss., ricomprendendovi, per quel che in questa sede interessa, anche gli anni della durata legale del corso di laurea.

A tal proposito, infatti, stabilisce l'art. 13: *“Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello*



stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio".

5.2. Così sintetizzato il quadro normativo in cui si iscrive la fattispecie in esame, viene subito in rilievo il primo errore commesso dall'Istituto resistente (e fondatamente denunciato dalla), vale a dire l'indicazione dell'11.9.1990, quale data di iscrizione al Fondo di previdenza, e ciò sia nel prospetto di liquidazione del 29.11.2021, che in quello di riliquidazione dell'8.2.2023 (cfr. doc. 11, fascicolo di parte ricorrente).

Difatti, la suddetta data non attiene all'iscrizione della ricorrente all'ENPAS, riferendosi, piuttosto, al momento del passaggio della dipendente dal ruolo dei docenti di scuola secondaria di II grado al ruolo degli insegnanti di scuola elementare.

Il rilievo trova riscontro documentale non soltanto nella D.P. n. del 28.4.1998 (doc. 12, fascicolo di parte ricorrente), ma anche nello stato matricolare completo, versato in atti dallo stesso Inps (doc. 21), dal quale emerge che l'immissione in ruolo della docente è avvenuta in data antecedente e, precisamente, il 10.9.1984.

Quanto, poi, al periodo di servizio pre-ruolo nonché al periodo corrispondente alla durata del corso di laurea, soccorrono – in senso favorevole alla prospettazione attorea – le tre domande di riscatto avanzate il 3.7.1984, il 26.2.1990 ed il 31.1.1992.

Sul punto, l'Istituto ha svolto la seguente difesa: *"Consultata la Banca dati Sin con riferimento alla sig.ra si è accertata la presenza delle seguenti istanze di Riscatto TFS, rispettivamente presentate dalla ricorrente nel 1984, 1990 e 1992 all'amministrazione di appartenenza e da quest'ultima trasmesse all'INPS il 17 marzo 2023:*

INPS (doc.ti da a – ALLEGATO); INPS (doc.ti da r – ALLEGATO); INPS (doc.ti dr a – ALLEGATO).

- Le tre domande di riscatto sopra citate sono state tutte annullate d'ufficio, perché i periodi pre-ruolo riportati erano già stati compresi da precedente riscatto (doc.ti - RISCATTO – DOMANDA e - RISCATTO – ALLEGATO), valorizzati nella Delibera di Riscatto TFS N. del 15.07.2016, già valorizzata come contestuale in occasione della Riliquidazione TFS N. :

PERIODI AMMESSI A RISCATTO dal al g g mm aa - Descrizione 29/10/1979 08/01/1980 10 02 00 Insegnanti elementari 24/24 10/01/1980 09/09/1980 00 08 00 Insegnanti elementari 24/24 25/09/1980 15/11/1980 21 01 00 Insegnanti elementari 24/24 17/11/1980 18/03/1981



02 04 00 Insegnanti elementari 24/24 Relativamente alla prima domanda di riscatto INPS ..., essa è stata annullata anche perché presentata il 03.07.1984, ovvero quando, da Certificato di Servizio N. ... del 12.03.2019, in servizio svolto era in Conto INPS; comunque, la richiesta non è stata accolta solo con riferimento al corso di laurea” (pagg. 3-4 della memoria di costituzione).

Orbene, la determina n. ... del 15.7.2016 (doc. 6, fascicolo di parte resistente) tiene conto unicamente dei periodi menzionati nell’ultima domanda di riscatto (ossia quella presentata dalla ricorrente all’ENPAS in data 31.1.1992), e non anche dei periodi indicati nelle due precedenti domande avanzate dalla ...

Sennonchè, risulta *per tabulas* che, in data 17.3.2023, il M.I.U.R. abbia trasmesso all’Inps le corrette domande di riscatto, chiedendo espressamente all’Istituto di annullare la determina innanzi citata (doc. 16, fascicolo di parte ricorrente).

Più in dettaglio, nella nota di accompagnamento a firma del Dirigente dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, il Ministero esponeva: “...I riscatti buonuscita precedenti sono annullati e sostituiti dai seguenti: - Telematico del 17/03/2023 prot. ..., riferito alla domanda del 03/07/1984; - Telematico del 17/03/2023 prot. ... riferito alla domanda del 26/02/1990; - Telematico del 17/03/2023 prot. ... riferito alla domanda del 31/01/1992. Alla luce di quanto su indicato, si chiede di annullare la determina n. ... del 15/07/2016 e di emettere nuove determinine. Si allega: - n°3 riscatti telematici su indicati; - Copia determina da annullare; - Certificato di servizio completo della docente dal quale si evince la continuità e contributi in Conto Tesoro e Fondo Previdenza dal 10/09/1981”.

Alla stregua di quanto innanzi riferito, non v’è ragione per non includere nel montante dell’anzianità utile ai fini del T.F.S. i periodi di servizio pre-ruolo ed il periodo corrispondente alla durata del corso di laurea, così come dettagliatamente enucleati nelle domande di riscatto di cui sopra s’è detto.

Da ultimo, l’Ente contesta la valorizzazione del periodo dal 19.3.1981 al 9.9.1984, siccome non rientrante nel periodo di ruolo (decorrente, come detto, dal 10.9.1984) e per il quale non sarebbe stata presentata domanda amministrativa di riscatto.

Il rilievo è fondato, ostando al riconoscimento di tale periodo ai fini del computo della buonuscita la disposizione contenuta nell’art. 2 del D.P.R. n. 1032/1973, che testualmente recita: “L’indennità di buonuscita, l’assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente testo unico non spettano: al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente



per periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica”.

Né giova alla la circostanza che, con D.P. n. del 20.2.2018 (doc. 15, fascicolo di parte ricorrente), siano stati riconosciuti come utili in suo favore tutti i servizi pre-ruolo svolti, ivi compresi quelli relativi al periodo dal 19.3.1981 al 9.9.1984 (anni 4, mesi 5 e giorni 22), trattandosi di riconoscimento avvenuto ai fini del trattamento di quiescenza, laddove la surrichiamata disposizione del Testo Unico, avente natura di stretta interpretazione, non rende *ex se* computabile il servizio prestato come supplente anche ai fini dell’indennità di buonuscita.

5.3. Muovendo, dunque, dalle coordinate sopra tracciate e passando al *quantum*, occorre richiamare le argomentate conclusioni rassegnate dalla nominata C.T.U., dott.ssa

, la quale – nell’elaborato a sua firma depositato in data 4.7.2025 – ha riferito quanto segue: *“Considerato che le domande di riscatto versate in atti sono relative ai periodi: • Dal 01/11/1974 al 31/10/1978: Richiesta di riscatto per gli studi universitari. • Dal 29/10/1979 al 18/03/1981: Richiesta di riscatto per le supplenze temporanee. Pertanto, considerato, come stabilito da questo punto del quesito, i periodi di riscatto e quale data di effettiva immissione in servizio il 10/09/1984, il TFS risulta pari ad euro 78.327,50. Considerato che alla ricorrente veniva liquidato, a titolo di TFS, l’importo di euro 59.522,58, tenendo conto della data di effettiva immissione in servizio il 10/09/1984 e considerando i periodi di riscatto, la differenza spettante alla ricorrente per trattamento di fine servizio è pari ad euro 18.804,92”.*

5.4. Siffatte conclusioni possono essere condivise e poste a fondamento della decisione, siccome immuni da apparenti vizi logici e/o di metodo ed anche perché non investite sul piano contabile da osservazioni critiche di sorta.

Ne consegue la condanna dell’Inps - quale Ente obbligato, in via esclusiva, alla corresponsione del trattamento di fine servizio - al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 18.804,92 (al lordo del contributo per il riscatto), a titolo di differenza sul trattamento medesimo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all’art. 16, comma 6, L. n. 412/1991.

6. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza dell’Inps.

Nulla per le spese nei confronti del M.I.M.

Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico dell’Istituto previdenziale.

P.Q.M.



Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9606/2023 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, condanna l'Inps al pagamento, in favore d' _____, della somma di euro 18.804,92 (al lordo del contributo per il riscatto), a titolo di differenza sul trattamento di fine servizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991;
- b) condanna l'Inps alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.697,00, oltre contributo unificato in misura di euro 43,00, nonché i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge;
- c) nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- d) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'Inps.

Foggia, all'esito dell'udienza del 05/11/2025

Il Giudice
Ivano Caputo

